



LOGO DEL COMUNE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL
REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'**

Approvato con deliberazione del C.C. n. Del 00/00/0000

INDICE

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITÀ

ARTICOLO 2 – CRITERI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

ARTICOLO 3 – ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

ARTICOLO 4 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

ARTICOLO 5 – AZIONI DI PROMOZIONE DEL COMUNE

ARTICOLO 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 7 – ENTRATA IN VIGORE

Si chiede la cortesia di barrare una sola delle due caselle sotto indicate e di inviare riscontro all'indirizzo: info@bigenitori.it in caso di NON interesse saranno evitati inutili ed ulteriori invii al Comune.

NON SIAMO INTERESSATI

SARA' PRESENTATO IN C.C.

Articolo 1

Istituzione del Registro per il diritto del minore alla bigenitorialità

1. È istituito presso il Comune di il Registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità;
2. La disciplina comunale del diritto del minore alla bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa;
3. L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 2

Criteri per l'iscrizione al Registro

1. Un minore può essere iscritto al Registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel comune di Per godimento della responsabilità genitoriale si intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l'iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l'interazione con i soggetti che orbitano intorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportati nel Registro.
2. La domanda di iscrizione al Registro può essere presentata agli sportelli preposti dai genitori anche disgiuntamente. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'ufficio anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficiale d'anagrafe provvederà ad inviare apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al Registro.
4. Contestualmente all'iscrizione al Registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del Registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.

Articolo 3

Attestazione di iscrizione al Registro

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al Registro del figlio minore.

2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai genitori.
3. L'attestazione rilasciata su richiesta dei genitori potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

Articolo 4

Cancellazione dal Registro

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al Registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.
2. È compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.
3. La cancellazione può avvenire su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.

Articolo 5

Azioni di promozione del Comune

1. Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del Registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.